



Regolamento Fondazione ITS Prodiggi

Articolo 1. Applicazione

Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva – stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione.

Eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Indirizzo, sempre su proposta della Giunta Esecutiva, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Articolo 2. Membri della Fondazione

Ai sensi dello statuto i membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e in Partecipanti. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono membri Fondatori: i trenta soggetti che hanno sottoscritto come tali l’atto costitutivo della Fondazione.

Visti il consistente numero e l’ampia rappresentatività dei Fondatori sopra considerati, nonché il limite di trenta fondatori previsti dal bando di costituzione della Fondazione, l’adesione di nuovi Fondatori, a seguito di delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Indirizzo, deve ritenersi fatto eccezionale, debitamente motivato nella rilevanza del contributo apportato dal soggetto candidato al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione e comunque subordinato ad esplicita approvazione degli organi di vigilanza sul funzionamento della Fondazione nonché alle normative sulle Fondazioni ITS.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

a) con conferimenti in denaro una tantum in misura non inferiore a quella stabilita dal presente Regolamento come segue:

- (i) Istituti scolastici euro 0,00
- (ii) Istituti di ricerca scientifica-tecnologica euro 5.000,00
- (iii) Università euro 5.000,00
- (iv) Enti pubblici euro 5.000,00
- (v) Enti di formazione accreditati euro 10.000,00
- (vi) Imprese euro 3.000,00

I valori sopra definiti possono essere modificati con specifica delibera del Consiglio di Indirizzo congiuntamente con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo ed applicati per singolo

esercizio. Tale delibera modifica di fatto il presente regolamento. In assenza di tale delibera si intendono applicati, per i singoli anni di riferimento, i valori sopra riportati nel presente regolamento;

b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

c) con attività professionali di particolare rilievo.

Per quanto riguarda i precedenti punti b) e c), salvo specifica motivata deroga deliberata dal Consiglio di Indirizzo in sede di attribuzione della qualifica di Partecipante, essi sono da intendersi aggiuntivi e non sostitutivi delle risorse in denaro di cui al punto a).

La qualifica di Partecipante decorre dal giorno successivo alla delibera di accoglimento del Consiglio di Indirizzo avendo in ogni caso adempiuto al versamento della quota associativa.

Per quanto attiene gli Enti di Formazione Accreditati, ad essi è concessa la facoltà di fare richiesta di adesione in qualità di Partecipanti escludendo la loro funzione di Enti di Formazione. In questo caso non potranno avere nessun rapporto con l'ITS nella realizzazione delle attività didattiche e/o quelle ad esse strettamente connesse quali orientamento, placement e/o altre. Essi verranno equiparati alle imprese per il versamento della contribuzione in denaro. Questi Enti dovranno inoltre avere attinenza con i settori di attività dell'ITS Prodiggi.

Tutti i soggetti aspiranti alla qualifica di Partecipanti avranno trenta giorni di tempo dalla relativa comunicazione della Fondazione per perfezionare il contributo in denaro loro richiesto. Passato questo termine la delibera del Consiglio di indirizzo che ne prevedeva l'adesione decade per la parte loro riferita. Gli stessi soggetti potranno ripresentare domanda esclusivamente motivando con ragioni oggettive il mancato versamento.

Per i soggetti cui, alla data di approvazione del presente articolo, sia in corso la procedura di adesione, i trenta giorni verranno calcolati dalla ricezione della relativa comunicazione che la Fondazione invierà loro a seguito dell'approvazione del presente articolo.

Possono divenire membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo, imprese ed altri soggetti privati o pubblici che, condividendo gli scopi della Fondazione, scelgono di sostenere la Fondazione attraverso contribuzioni di tipo non finanziario di particolare rilievo senza alcuna forma di partecipazione diretta o indiretta al governo della Fondazione e senza vincolo annuale.

Articolo 3. Procedura per le nuove ammissioni

Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno provvedere ad inviare apposita domanda di partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione presso la sede legale della stessa. Saranno messi a disposizione degli aspiranti partecipanti il facsimile della domanda, lo Statuto della Fondazione ed il Regolamento vigente.

La domanda di ammissione, corredata da un parere obbligatorio non vincolante espresso dalla Giunta Esecutiva, verrà valutata dal primo Consiglio di Indirizzo utile, che provvederà ad effettuare la nomina dei nuovi Partecipanti in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.

Per l'ammissione a Partecipante, non considerando le candidature degli Enti Pubblici e delle Istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca espressione del MIUR, verranno prese in considerazione solo le domande pervenute da soggetti che possano effettivamente apportare un valore aggiunto alle attività della Fondazione, ovvero che si possano impegnare formalmente a contribuire a migliorare le attività fornendo, a titolo esemplificativo e non esclusivo: disponibilità quale contributo di professionalità per le funzioni di docenza, disponibilità ad ospitare stage presso le strutture aziendali ovvero a finanziare borse di studio per specifiche attività ivi comprese quelle di stage anche all'estero, disponibilità all'uso di attrezzature proprie per le finalità didattiche del corso, disponibilità a fornire ogni altro supporto economico materiale o immateriale valutabile in sede di approvazione della candidatura.

Articolo 4. Adempimenti per l'istanza di adesione

La domanda di ammissione come socio partecipante deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal sito www.itsprodigi.it ed inviata all'indirizzo pec itsprodigi@pec.leonet.it.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Curriculum Societario
- Atto Costitutivo e Statuto del richiedente
- Delibera dell'organo amministrativo che autorizzi il legale rappresentante alla partecipazione alla Fondazione
- Visura camerale o Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche competente su enti riconosciuti
- Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di moralità del legale rappresentante o del rappresentante dell'ente
- Relazione che illustri la coerenza dell'attività svolta dal richiedente rispetto ai percorsi ITS da realizzare, l'esperienza maturata in attività pregresse in percorsi IFTS o ITS e in attività formative in ambito ICT e la motivazione della richiesta di adesione.

Articolo 5. Sede legale e sedi operative coordinate

La Fondazione ha la propria sede legale presso via Piovola 138 Empoli.

La Fondazione per lo svolgimento delle sue attività individua in via prioritaria tre sedi operative, di cui una sede operativa principale, e due sedi operative secondarie.

La sede operativa principale è anche la sede legale ed è situata presso via Piovola 138 Empoli; le due sedi operative secondarie sono rispettivamente situate presso via Roma 2, Arezzo e presso via Giosuè Carducci 39 San Giuliano Terme provincia di Pisa.

Le sedi operative principale e secondarie sono individuate come sedi di riferimento per l'attuazione delle azioni della fondazione sia riferite allo svolgimento dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore, sia con riferimento alle altre possibili attività previste dall'oggetto sociale della fondazione stessa.

Le sedi principale e secondarie possono far parte del patrimonio della Fondazione, ovvero essere concesse in comodato d'uso da uno dei fondatori e/o partecipanti, ovvero essere acquisite nella disponibilità della Fondazione a titolo oneroso, nel rispetto dei vincoli dei bilanci previsionali annuali e della programmazione triennale.

Le sedi operative principale e secondarie devono essere dotate della struttura minima essenziale prevista dalla normativa per lo svolgimento delle attività della Istruzione Tecnica Superiore, ivi comprese le attrezzature laboratoriali minime indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche.

L'eventuale chiusura di una sede operativa, ovvero l'implementazione di una nuova sede operativa, avverrà con delibera, a maggioranza assoluta, del Consiglio di Indirizzo a seguito della proposta della Giunta Esecutiva per motivate ragioni di ordine tecnico ed economiche, comunque legate al buon funzionamento della Fondazione ed al miglior perseguimento dei suoi fini statutari.

Fermo restando la priorità legata alla realizzazione delle attività presso le tre sedi operative, le attività della Fondazione, ivi compresi i corsi di Istruzione Tecnica Superiore, possono esse svolti anche presso altre sedi cosiddette "operative temporanee", sulla base delle esigenze di programmazione e realizzazione dei percorsi formativi e nel rispetto della dimensione regionale delle attività della Fondazione.

Articolo 6. Gli organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione previsti dall'Atto costitutivo e dallo Statuto sono:

- Il Consiglio di Indirizzo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico
- L'Assemblea di Partecipazione
- Il Revisore dei Conti

Fatto salvo per l'Assemblea di Partecipazione, la cui durata coincide con quella della Fondazione, gli altri organi della Fondazione restano in carica per un triennio e così fino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato.

Articolo 7. Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo competente alla definizione delle strategie organizzative e funzionali della Fondazione. Ad esso spettano i poteri decisionali in ordine ai profili soggettivi (eventuale allargamento del partenariato o esclusione da questo), ai profili oggettivi (eventuali modifiche statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del Comitato Tecnico scientifico) ed ai profili funzionali

concernenti gli atti essenziali alla vita ed al raggiungimento degli scopi della fondazione (deliberazione del piano triennale di attività, approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, deliberazioni in ordine al patrimonio, nomina di due componenti della Giunta Esecutiva compreso il Presidente della Fondazione).

Il Consiglio di Indirizzo può nominare in suo seno un Vicepresidente che, pur non essendo un organo della fondazione, sostituirà il Presidente, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, nei lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

Il Presidente può convocare il Consiglio di Indirizzo quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva o del Consiglio di Indirizzo.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

(i) lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento; (ii) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; (iii) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni sono valide se fatte almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, se fatte almeno 3 (tre) giorni di calendario prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Indirizzo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e, per dichiarazione del Presidente, tutti gli intervenuti siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente per singole materie:

- le riunioni del Consiglio di Indirizzo, presiedute dal Presidente, sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/ videoconferenza, la maggioranza dei membri che lo costituiscono. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da Vicepresidente;

- le decisioni del Consiglio di Indirizzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 dello statuto, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo anche soggetti non membri dello stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee al Consiglio di

Indirizzo. Nei casi previsti dalla legge e/o dallo statuto o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale sarà redatto da notaio.

Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. È comunque ritenuto approvato il verbale in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei Consiglieri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro del Consiglio di Indirizzo, il Presidente dovrà richiedere al soggetto Fondatore di cui il membro era espressione, di indicare un altro suo rappresentante.

Ogni ente fondatore nomina un proprio rappresentante come Consigliere del Consiglio di Indirizzo, scegliendolo tra persone di comprovata capacità ed esperienza.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 10 dello statuto, il Consiglio di Indirizzo stabilisce il numero dei membri Partecipanti che contribuiscono alla composizione del Consiglio di Indirizzo stesso, tale numero non potrà essere inferiore a due. I rappresentanti dei Partecipanti in seno al Consiglio di Indirizzo sono eletti congiuntamente al rinnovo degli organi della Fondazione in seno all'Assemblea di Partecipazione sulla base di autocandidature provenienti dai membri Partecipanti stessi.

Un consigliere, qualora impossibilitato a partecipare ad una riunione del Consiglio, può delegare una terza persona a rappresentarlo in seno ad una singola riunione del Consiglio. La delega deve essere fatta pervenire in forma scritta presso la segreteria della Fondazione in tempo utile prima dell'avvio dei lavori del Consiglio. I partecipanti, di diritto e/o delegati, presenti alle riunioni di Consiglio possono rappresentare, oltre loro, un numero massimo di due consiglieri deleganti.

Articolo 8. Giunta Esecutiva

Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto scolastico Ferraris-Brunelleschi di Empoli ed un rappresentante degli Enti locali Fondatori. Gli altri tre membri della Giunta Esecutiva, devono, ove possibile, essere espressione dei tre territori in cui sono individuate le tre sedi operative.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il Presidente può convocare la Giunta Esecutiva quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente):

(i) lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; (ii) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; (iii) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, se fatte almeno 3 (tre) giorni di calendario prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, la Giunta Esecutiva si reputerà regolarmente costituita quando saranno presenti tutti i suoi componenti e, per dichiarazione del Presidente, tutti gli intervenuti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, almeno la maggioranza dei membri che la costituiscono. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro della Giunta Esecutiva designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Salvo che la legge e/o lo statuto non prevedano diversamente, le decisioni della Giunta Esecutiva si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, se presente.

Ai membri di Giunta, su proposta del Presidente, con delibera della stessa, possono essere attribuite specifiche deleghe funzionali al corretto svolgimento delle attività della Fondazione.

Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei membri presenti, possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva anche soggetti non membri dello stesso.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee alla stessa.

Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e, salvo che non vi siano obblighi di deposito o pubblicazione, verrà approvato entro e non oltre la data della seduta immediatamente successiva. È comunque ritenuto approvato il verbale in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri della Giunta presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o grave impedimento di un membro della Giunta Esecutiva alla sua sostituzione dovrà provvedersi secondo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento in tema di nomine dei componenti della Giunta Esecutiva.

Articolo 9. Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, nel suo seno, a maggioranza assoluta.

Al Presidente della Fondazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione. In caso di dimissioni e/o altri impedimenti permanenti del Presidente, si procede alla nomina di un nuovo Presidente secondo le

modalità previste dallo Statuto. Il nuovo Presidente così eletto resterà in carica fino alla fine del mandato del precedente Presidente.

Il Presidente ha il diritto di firma. Il Presidente con specifica delega può conferire il diritto di firma, nei limiti previsti dalle normative generali e dal codice civile, ad un membro di Giunta. Il Presidente può, nell'ambito delle specifiche deleghe e poteri concessi dal Consiglio di Indirizzo, conferire il diritto di firma al Direttore.

Articolo 10. Comitato tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nella prima riunione utile, eleggerà a maggioranza al suo interno un Presidente.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. I dieci membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno essere individuati come segue: tre provenienti dal sistema universitario, tre provenienti dalle imprese, tre provenienti dalle Istituzioni scolastiche ed uno con competenze generali sulla materia.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Non è previsto un compenso per la carica.

Sono ammessi rimborsi spese rendicontati nell'ambito di un tetto massimo determinato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal suo Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno due volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno quattro Membri ne facciano richiesta motivata al Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono tenersi in presenza o anche in video conferenza purchè sia garantito a tutti i membri la possibilità di esprimersi compiutamente e di consultare e/o presentare documenti inerenti i temi oggetto della riunione.

L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Direttore Generale interviene di regola alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 11. Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente può convocare l'Assemblea di Partecipazione quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Fondatori o la metà di tutti i membri della Fondazione.

Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti metodi (alternativamente o cumulativamente): (i) lettera inviata a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; (ii) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per la riunione, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; (iii) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire solo in un giorno diverso.

Le assemblee possono svolgersi anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

Le riunioni della Assemblea di Partecipazione possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Possono partecipare all'assemblea:

- in caso di enti, società e persone giuridiche in genere: i legali rappresentanti pro tempore ovvero la persona indicata in apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'ente;
- in caso di persone fisiche: il soggetto stesso ovvero la persona indicata in apposita delega.

L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita, in prima convocazione se presente, personalmente o a mezzo audio/videoconferenza, la maggioranza dei Fondatori e Partecipanti della Fondazione; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare oltre se stesso, per mezzo di delega, fino ad un massimo di due soggetti aventi diritto.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti sia personalmente che a mezzo delega.

Delle adunanze dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un membro che, per quell'adunanza, è stato designato segretario. Il verbale deve essere redatto nei tempi tecnici necessari e sarà ritenuto approvato in assenza di osservazioni alla bozza visionata da parte dei membri presenti alla seduta a cui esso si riferisce.

Articolo 12. **Revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.

Al Revisore dei Conti, può competere un corrispettivo annuo fisso non superiore ai limiti previsti dalla legislazione nazionale. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di indirizzo.

Articolo 13. Competenza residuale

L'organo a competenza generale e residuale della Fondazione è la Giunta Esecutiva, che delibera su tutte le materie che non risultano assegnate ad altro organo dallo Statuto.

Articolo 14. Struttura organizzativa

La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti distaccato presso la medesima. Può inoltre affidare, secondo la definizione e le modalità stabilite dai regolamenti Regionali e del Fondo Sociale Europeo, alcune funzioni ai soci che le svolgeranno direttamente con proprio personale o con persone dallo stesso individuato.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sui rapporti di lavoro e di collaborazione, dalla contrattazione collettiva.

La Fondazione può individuare un Direttore della Fondazione. Il Direttore è individuato dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.

Il Direttore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, tecnico ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

Il Direttore sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva; compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio di Indirizzo; provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Consiglio di Indirizzo ed alla Giunta Esecutiva e formula proposte sulle materie di sua competenza.

Il rapporto giuridico fra il Direttore generale e la Fondazione è determinato dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.

L'ammontare del corrispettivo annuo, viene determinato dal Consiglio di Indirizzo. Il Direttore non può assumere la carica di Consigliere, Membro di Giunta, Revisore dei Conti della Fondazione.

Nel caso in cui il Direttore venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, nonché astenersi dall'assumere atti in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore Generale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.

In mancanza del Direttore tutte le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da specifico membro della Giunta Esecutiva individuato con delibera della Giunta Esecutiva stessa.

Articolo 15. Patrimonio – Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 16. Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta Esecutiva e sentito il parere non vincolante dell'Assemblea di Partecipazione, può deliberare un contributo in denaro in conto gestione da parte dei membri. Tale delibera potrà prevedere il contributo straordinario al massimo per tre esercizi consecutivi, dopodiché sarà necessaria una nuova delibera ai sensi del presente regolamento.

Articolo 17. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e del piano triennale delle attività.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri della Giunta Esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta della Giunta Esecutiva, potrà approvare uno o più regolamenti amministrativi al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e corretta gestione amministrativa.

Articolo 18. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie e la disciplina civilistica.

Articolo 19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.